

Fabio Clementi

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

dott. Fabio Clementi
Revisore dei Conti del Comune di Albiano

Giovedì, 14 ottobre 2017

Oggetto: Parere sulla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e lo Statuto comunale.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Il Revisore ha acquisito la bozza di delibera consigliare predisposta ai sensi dell'art. 7 comma 10 L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 e art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nella quale si dà atto che non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune di Albiano, come risultanti dell'esito della ricognizione rappresentato nell'allegato A alla delibera stessa.

Il Revisore in particolare ha verificato il fatto che l'Azienda Speciale di Igiene Ambientale A.S.I.A., con sede in Lavis, non vada considerata una società partecipata dai Comuni, essendo piuttosto un Ente pubblico economico, creato dai Comuni di cui agli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000, come chiarito in data 11.09.2017 dal Comune di Lavis, capofila dei Comuni soci che rappresentano più del 50% delle quote sociali.

Ha altresì verificato il fatto che il Consorzio B.I.M. Adige con sede in Trento non costituisce una società partecipata di cui al D.Lgs. 175/2016 ma un Consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 64 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., come chiarito dallo stesso BIM Adige in data 15.09.2017.

Tenuto conto

di quanto espresso nella citata proposta di delibera e nel relativo allegato A

Fabio Clementi

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Esprime parere favorevole

sulla coerenza di tale atto con quanto imposto dalla normativa in tema di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni pubbliche.

Letto, confermato, sottoscritto

IL REVISORE

